



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO PERSONALE N. 19 DEL 29 DICEMBRE 2014

**OGGETTO:**

**MISSIONI ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E UTILIZZO  
TESSERE VIACARD. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.**

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
SERVIZIO PERSONALE**

Richiamati:

- l'art. 84 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 5, comma 9, della legge n. 122/2010, che recita: "1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. 3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.";

- il Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 "Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali", riportato integralmente: "Art.1. Oggetto. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art.77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche. 2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto. Art.2. Rimborso delle spese di viaggio. 1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – autonomie locali - Art. 3 Rimborso delle spese di soggiorno. 1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi: a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento; b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento; c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore; d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza. 2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio. 3. Il

*criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58. 4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili. 5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione. 6. Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate. Art. 4 Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali. 1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 3, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui all'art. 3. Art. 5 Abrogazione 1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2009, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali."*

Rilevato pertanto, che in occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 agli amministratori locali spetta il solo rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle spese di soggiorno in misura non superiore agli importi sopra indicati;

Visti:

- l'art.15 della legge 18 dicembre n. 836/1973, che stabilisce un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, e disciplina le modalità di autorizzazione dell'uso del mezzo proprio di trasporto e di liquidazione di detta indennità;
- l'art.8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, il quale disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 836/1973;
- l'art.9, della legge n. 417/1978 che così recita: "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale";
- l'art.1, comma 213, della legge n.266/2005 (Legge finanziaria 2006) il quale dispone la soppressione delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono indennità di trasferta;

Considerato che l'art. 6, comma 12, del decreto-legge 78/2010 ha disposto la disapplicazione, per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni ex art.1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, dei sopra richiamati articoli 15 della legge n. 836/1973, e 8 della legge n. 417/1978, nonché delle disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti il medesimo tema;

Preso atto che, con Delibera n. 390/2013/SRCPIE/PAR, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte ha espresso il seguente orientamento: " ... attraverso la regolamentazione interna l'Amministrazione non può reintrodurre il rimborso delle spese sostenute sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988; tale modo di operare, infatti, costituisce una chiara elusione del dettato e della ratio del citato art. 6, c. 12, del D.L. n. 78/2010: È precluso pertanto, anche agli amministratori degli enti locali, nel caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, il rimborso dell'indennità chilometrica, commisurata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina, ferma restando la possibilità per l'ente locale di prevedere forme di ristoro dei costi sostenuti per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, sulla base del parametro degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto";

Ricordato l'art. 1 della legge 7.4.2014 n. 56, che:

- al comma 135, modifica l'art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni nella legge 148/2011, rideterminando la composizione degli Organi amm.vi, e prevedendo che, "per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto oltre che dal Sindaco da 12 consiglieri, (precedentemente fissati con il D.L. 138 /2011 in n. 10) e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro";

- al comma 136 ha disposto che "grava sui Comuni interessati dalle disposizioni del comma 135, l'obbligo di rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori locali di cui al titolo III – capo IV parte I – del D.Lgs. 267/2000, al fine di assicurare l'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";

Richiamata la circolare n. 6508 del 24.4.2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – che ha chiarito che, ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore, mentre restano, invece, incluse nel computo le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL;

Dato atto che questo ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 39/2014 ha provveduto alla rideterminazione degli oneri in materia di status degli amministratori comunali per garantire l'invarianza della spesa ai sensi della formulazione di cui all'art. 1, commi 135 e 136, della L.56/2014;

Ritenuto opportuno impegnare la spesa presunta di € 3.500,00 con imputazione all'intervento 1 01 01 03, ex cap. 20/20, del bilancio pluriennale 2014/2016 esercizio 2015, a titolo di rimborso spese per le missioni effettuate dagli amministratori comunali per l'anno 2015;

Considerato inoltre che alcuni servizi dell'ente, nonché gli amministratori comunali, utilizzano n. 2 tessere Viacard, fornite da Autostrade per l'Italia spa, per l'utilizzo della rete autostradale a pagamento, sia in caso di uso delle autovetture di servizio sia in caso di utilizzo del mezzo proprio; l'utilizzo di tali tessere si è reso necessario, oltre che per velocizzare i passaggi ai caselli autostradali, soprattutto per evitare anticipazioni di somme per il pagamento dei pedaggi e conseguenti richieste di rimborsi. A seguito dell'utilizzo, Autostrade per l'Italia spa emette mensilmente le fatture per il corrispettivo da pagare, con i dettagli dei passaggi eseguiti ai caselli, mentre gli importi relativi al canone mensile di locazione sono fatturati separatamente da Telepass spa;

Ritenuto necessario impegnare la spesa relativa ai pedaggi autostradali nonché quella relativa ai canoni mensili di locazione delle tessere Viacard, con imputazione sul Bilancio Pluriennale 2014-2016, esercizio 2015, per l'importo presunto di Euro € 2.460,00 all'intervento 1 01 11 03, ex cap. 32, a favore di Autostrade per l'Italia spa, Via A. Bergamini n. 50 ROMA P.IVA 07516911000, e di € 40,00 all'intervento 1 01 11 03, ex cap. 32, a favore di Telepass SPA Via A. Bergamini 50 ROMA P.IVA 09771701001;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29 settembre 2014 di approvazione del Bilancio Pluriennale 2014/2016;

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la regolarità ai fini del DURC del versamento dei premi, accessori e contributi previsti per legge;

Visti:

- gli artt.107 e 109 del TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
- l'art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno di spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.09.2014 con oggetto: funzione di responsabile della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria - Servizio personale nomina della Dr.ssa Tatiana CHIOLERO", che conferisce fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l'incarico di Responsabile e Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti "in prorogatio" fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d'istituto senza soluzione di continuità;

Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

Dato atto che tale verifica è stata effettuata in via preventiva dal Responsabile del servizio di contabilità;

Tutto ciò premesso

#### DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

1. Di impegnare la somma di complessiva di € 6.000,00 per il rimborso delle spese relative alle missioni degli amministratori comunali, ai pedaggi autostradali ed ai canoni di locazione delle tessere Viacard con le seguenti imputazioni sul Bilancio Pluriennale 2014-2016, esercizio 2015:

€ 3.500,00 all'intervento 1 01 01 03, ex cap. 20/20, a titolo di rimborso spese per le missioni effettuate dagli amministratori comunali;

€ 2.460,00 all'intervento 1 01 11 03, ex cap. 32, a favore di Autostrade per l'Italia spa, Via A. Bergamini n. 50 ROMA P.IVA 07516911000;

€ 40,00 all'intervento 1 01 11 03 (ex cap. 32) a favore di Telepass spa, Via A. Bergamini 50 ROMA P.IVA 09771701001.

2. Di liquidare gli importi a titolo di rimborso spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dagli amministratori per le missioni istituzionali, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese.

**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Tatiana CHIOLERO**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 19 del 29 dicembre 2014 ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Bardonecchia, lì 29/12/2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO**

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_

Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Albo**